



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Chiarimenti sulla regolamentazione dei depositi Iva
Chiarimenti sul credito per attività di ricerca e sviluppo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'applicazione del *favor rei* non è automatica
La prova dell'inerenza del costo grava sul contribuente
Rettifica dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro
La riqualificazione in cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro non richiede il disegno elusivo

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Responsabilità oggettiva dello spedizioniere non compatibile con il diritto comunitario

Chiarimenti sulla regolamentazione dei depositi Iva

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 3 maggio 2017, n.55/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei depositi Iva di cui all’art.50-*bis* del dl 30 agosto 1993, n.331, così come riformulata dal dl 22 ottobre 2016, n.193. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

per l’individuazione del momento impositivo, ai fini Iva, non rilevano le cessioni dei beni avvenute durante la permanenza degli stessi nel deposito Iva;

solo nel caso di beni estratti dal deposito Iva (per essere commercializzati sul territorio nazionale) da un soggetto diverso da quello che li ha introdotti, l’estrazione vedrà applicata l’imposta mediante il sistema del *reverse charge* ai sensi dell’art.50-*bis*, comma 6 del dl n.331 cit.;

nel caso in cui non sia possibile individuare l’operazione con cui i beni sono stati introdotti nel deposito Iva, l’imposta dovuta può essere calcolata applicando il valore percentuale dei beni di provenienza italiana sul corrispettivo pattuito per l’ultima cessione effettuata prima dell’estrazione;

non è possibile scomputare dal versamento dell’imposta dovuta per l’estrazione di un bene dal deposito Iva l’eventuale credito risultante dalla liquidazione periodica Iva, diventando altrimenti il gestore del deposito, in maniera ingiustificata, responsabile solidalmente non solo del corretto versamento, ma anche della corretta compensazione;

l’esportatore abituale che intende acquistare i beni estratti dal deposito in esenzione Iva nei limiti del proprio *plafond* deve compilare una dichiarazione d’intento per ciascuna estrazione, indirizzandola al Gestore del deposito Iva.

[torna su](#)

Chiarimenti sul credito per attività di ricerca e sviluppo

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 10 aprile 2017, n.46/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al credito d’imposta per attività di R&S di cui all’art.3 del dl 23 novembre 2013, n.145 (di seguito, il “Credito R&S”), e in particolare sulle modifiche introdotte dall’art.1, comma 15, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (“Legge di Bilancio 2017”). In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- possono beneficiare del Credito R&S anche le imprese commissionarie residenti che svolgono attività di R&S in esecuzione di contratti di ricerca stipulati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, essendo le stesse equiparate, ai fini dell’agevolazione, a imprese residenti che svolgono investimenti in attività di R&S;
- sono agevolabili le spese relative al personale impiegato nelle attività di R&S sia altamente qualificato (requisito obbligatorio per l’accesso al Credito R&S nella disciplina previgente), sia meramente tecnico;
- i contribuenti che hanno adottato soluzioni interpretative difformi rispetto a quelle espresse dal documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria, determinando un beneficio maggiore di quello effettivamente spettante per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, possono regolarizzare la propria posizione senza applicazione di sanzioni, versando l’importo del credito indebitamente utilizzato e presentando apposita dichiarazione integrativa;
- la mancata indicazione del Credito R&S nel modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati non comporta la decadenza del diritto all’agevolazione, ma deve essere sanata mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa;
- la mancata contabilizzazione del credito R&S nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 non inficia la spettanza e la concreta fruizione dell’agevolazione, e comporta che il provento non rilevato a conto economico quale contropartita del credito di imposta, costituirà componente positivo nel bilancio dell’esercizio successivo;

- l'apposita documentazione contabile richiesta per fruire dell'agevolazione, la quale deve essere certificata, entro la data di approvazione del bilancio, da un revisore o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nel registro dei revisori legali), deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio.

[torna su](#)

L'applicazione del *favor rei* non è automatica

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 aprile 2017, n.9505

La Corte di Cassazione ha chiarito che la modifica del sistema sanzionatorio, apportata dal dlgs 24 settembre 2015, n.158, non comporta in automatico, in applicazione del principio del *favor rei*, l'illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate dall'Amministrazione finanziaria nel vigore della normativa previgente. Secondo la Corte, infatti, spetta al contribuente dedurre in giudizio gli elementi in base ai quali sia concretamente applicabile una sanzione inferiore (derivante dall'applicazione della disciplina introdotta dal dlgs n.158 cit.) rispetto a quella irrogata.

[torna su](#)

La prova dell'inerenza del costo grava sul contribuente

Corte di Cassazione – Sentenza del 12 aprile 2017, n.9466

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti di deducibilità e inerenza al reddito d'impresa dei costi grava sul contribuente. Secondo la Corte, pertanto, nel caso in cui tali prove non vengano fornite, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente negare la deducibilità del costo.

[torna su](#)

Rettifica dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 aprile 2017, n.8795

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di imposta di registro, è legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta con il quale l'Amministrazione finanziaria ridetermina il valore di avviamento dell'azienda trasferita sulla base della percentuale di redditività, calcolata sulla media dei ricavi accertati, ovvero dichiarati, nei tre anni anteriori alla cessione d'azienda. Secondo la Corte, inoltre, è irrilevante il diverso e inferiore valore indicato nell'atto di provenienza dell'azienda trasferita risalente ad oltre tre anni prima, atteso che il valore di avviamento dell'azienda deve avere riguardo all'attualità del trasferimento oggetto di accertamento.

[torna su](#)

Onere della prova sul contribuente per le società di comodo

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 febbraio 2017, n.5080

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di società di comodo, e con particolare riferimento ai parametri previsti dall'art.30 della legge 23 dicembre 1994, n.724, per determinare l'operatività di una società o di una stabile organizzazione, fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, spetta al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.

[torna su](#)

La riqualificazione in cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro non richiede la prova del disegno elusivo

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 aprile 2017, n.8793

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di imposta di registro, in caso di cessione di immobili aziendali seguita dalla cessione di rami di azienda, non è onere dell'Amministrazione finanziaria provare un intento elusivo o una simulazione al fine di riqualificare complessivamente tali atti in cessione di azienda, ma è sufficiente applicare l'art.20 del dpr 26 aprile 1986, n.131. Secondo la Corte, infatti, tale disposizione consente di valorizzare, ai fini dell'imposta di registro, gli effetti giuridici complessivi di più dichiarazioni negoziali inserite in molteplici atti, se miranti a realizzare un effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo.

[torna su](#)

Responsabilità oggettiva dello spedizioniere incompatibile con il diritto comunitario

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 30 marzo 2017, n.2585/3/2017

La CTP di Milano ha chiarito che, in materia di obbligazioni doganali, la previsione di una responsabilità di carattere oggettivo connessa all'attività svolta dallo spedizioniere di cui all'art.6, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n.213, è incompatibile con il diritto comunitario, e in particolare con le disposizioni di cui agli artt.5 e 201 del Regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (cd. "Codice Doganale Comunitario"), le quali escludono che possa essere chiamato a rispondere dell'obbligazione doganale chi agisce su incarico del proprietario della merce. Secondo la Commissione, pertanto, l'obbligazione doganale deve gravare esclusivamente sui soggetti che abbiano piena conoscenza e volontà della non correttezza della dichiarazione, o quantomeno, avrebbero dovuto averne in ragione della loro professionalità, posizione o delle circostanze di fatto.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it